



2024/2832

5.11.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2832 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2024

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania

[notificata con il numero C(2024) 7762]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽³⁾. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di tale malattia devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di detta decisione di esecuzione.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj>).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 della Commissione, del 29 luglio 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania (GU L, 2024/2119, 30.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2119/oj).

- (5) Successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2119, la Romania ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini. L'allegato di tale decisione di esecuzione è stato pertanto debitamente modificato per tenere conto di questi ulteriori focolai. La decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 è stata modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/2523 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2523 la Romania ha notificato alla Commissione gravi ritardi nell'applicazione delle misure di controllo delle malattie, necessarie in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento, di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda gli ultimi due focolai confermati nella contea di Timis.
- (7) La durata delle misure da applicare nelle aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Romania, nella contea di Timis, nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2119, dovrebbe pertanto essere ulteriormente adeguata al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Romania e nel resto dell'Unione. È pertanto necessario modificare l'elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (8) Le dimensioni delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone dovrebbero basarsi sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresi la situazione epidemiologica relativa all'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nello Stato membro interessato da detta malattia, nonché il livello di rischio della sua ulteriore diffusione. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nell'attuale situazione epidemiologica vi è un rischio elevato di ulteriore diffusione della malattia, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dalla Romania, l'abbattimento e lo smaltimento di tutti gli animali delle specie elencate, negli ultimi due focolai nella contea di Timis, in conformità all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, sono ancora in sospeso.
- (9) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, è inoltre opportuno prorogare fino al 28 febbraio 2025 il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2119.
- (10) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti colpiti in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 si applichino quanto prima.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2119

La decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 è così modificata:

- 1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/2523 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania (GU L, 2024/2523, 25.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2523/oj).

«Articolo 4

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2025.»;

- 2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Destinatario

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2024

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati

Contea e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Romania di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Contea di Timis RO-PPR-2024-00019 RO-PPR-2024-00061 RO-PPR-2024-00063 RO-PPR-2024-00064 RO-PPR-2024-00065 RO-PPR-2024-00066 RO-PPR-2024-00067	<u>Zona di protezione:</u> Those parts of the counties of Timis, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.280895, Long. 21.473979 (2024/61), Lat. 45.280971, Long. 21.460345 (2024/63), Lat. 45.279911, Long. 21.47413 (2024/64), Lat. 45.281111, Long. 21.471944 (2024/65), Lat. 45.280833, Long. 21.464167 (2024/66). Lat. 45.280274, Long. 21.472984 (2024/67)	21.11.2024
	<u>Zona di sorveglianza:</u> Those parts of the counties of Timis and Caras-Severin, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.261807, Long. 21.451327 (2024/19) Lat. 45.280895, Long. 21.473979 (2024/61), Lat. 45.280971, Long. 21.460345 (2024/63), Lat. 45.279911, Long. 21.47413 (2024/64), Lat. 45.281111, Long. 21.471944 (2024/65), Lat. 45.280833, Long. 21.464167 (2024/66). Lat. 45.280274, Long. 21.472984 (2024/67) excluding the areas included in any protection zone.	30.11.2024
	<u>Zona di sorveglianza:</u> Those parts of the counties of Timis and Caras-Severin, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.261807, Long. 21.451327 (2024/19) Lat. 45.280895, Long. 21.473979 (2024/61), Lat. 45.280971, Long. 21.460345 (2024/63), Lat. 45.279911, Long. 21.47413 (2024/64), Lat. 45.281111, Long. 21.471944 (2024/65), Lat. 45.280833, Long. 21.464167 (2024/66). Lat. 45.280274, Long. 21.472984 (2024/67).	22.11.2024 - 30.11.2024

B. Ulteriori zone soggette a restrizioni

Contea	Aree incluse nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni in Romania di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Contea di Tulcea	The entire county of Tulcea, excluding the areas included in any protection or surveillance zone.	28.10.2024
	The entire county of Tulcea	29.9.2024 – 28.10.2024

<p>Contea di Costanza</p>	<p>The following communes:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Adamclisi — Aliman — Cernavoda — Ciocarla — Cogealac — Corbu — Constanta — Crucea — Cuza voda — Fantanele — Garliciu — Ghindaresti — Gradina — Harsova — Horia — Istria — Lumina — Medgidia — Mihai Viteazu — Mihai Kogalniceanu — Mircea voda — Navodari — Nicolae Balcescu — Ovidiu — Pantelimon — Pestera — Poarta Alba — Rasova — Sacele — Saligny — Saraiu — Seimeni — Silistea — Targusor — Topalu — Tortoman — Vulturu — Baneasa — Dobromir — Ion Corvin — Lipnita — Oltina — Ostrov <p>excluding the areas included in any protection or surveillance zone.</p>	<p>28.10.2024</p>
	<p>The following communes:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Adamclisi — Aliman — Cernavoda — Ciocarla — Cogealac — Corbu — Constanta — Crucea — Cuza voda — Fantanele — Garliciu — Ghindaresti — Gradina 	<p>29.9.2024 – 28.10.2024</p>

	<ul style="list-style-type: none"> — Harsova — Horia — Istria — Lumina — Medgidia — Mihai Viteazu — Mihai Kogalniceanu — Mircea voda — Navodari — Nicolae Balcescu — Ovidiu — Pantelimon — Pestera — Poarta Alba — Rasova — Sacele — Saligny — Saraiu — Seimeni — Silistea — Targusor — Topalu — Tortoman — Vulturu — Baneasa — Dobromir — Ion Corvin — Lipnita — Oltina — Ostrov 	
Contea di Brăila	The entire county of Braila, excluding the areas included in any protection or surveillance zone.	28.10.2024
	The entire county of Braila	29.9.2024 – 28.10.2024
Contea di Călărași	The entire county of Calarasi, excluding the areas included in any protection or surveillance zone.	28.10.2024
	The entire county of Calarasi.	29.9.2024 – 28.10.2024
Contea di Ialomița	The entire county of Ialomita, excluding the areas included in any protection or surveillance zone.	28.10.2024
	The entire county of Ialomita.	29.9.2024 – 28.10.2024
Contea di Galați	The entire county of Galati, excluding the areas included in any protection or surveillance zone.	28.10.2024
	The entire county of Galati.	29.9.2024 – 28.10.2024
Contea di Timis	<p>The following communes</p> <ul style="list-style-type: none"> — Banloc — Birda — Denta — Deta — Gataia — Ghilad 	30.11.2024

	<ul style="list-style-type: none"> — Giera — Jamu mare — Livezile — Moravita — Nitchidorf — Tormac — Voiteg <p>excluding the areas included in any protection or surveillance zone.</p>	
	<p>The following communes</p> <ul style="list-style-type: none"> — Banloc — Birda — Denta — Deta — Gataia — Ghilad — Giera — Jamu mare — Livezile — Moravita — Nitchidorf — Tormac — Voiteg 	1.12.2024 – 30.12.2024
Contea di Caraş-Severin	<p>The following communes</p> <ul style="list-style-type: none"> — Berliste — Berzovia — Bocsa — Ciudanovita — Doclin — Dognecea — Forotic — Goruia — Gradinari — Lupac — Maureni — Ocna de fier — Oravita — Racasdia — Ramna — Ticvanu mare — Varadia — Vermes — Vrani <p>excluding the areas included in any protection or surveillance zone.</p>	30.11.2024
	<p>The following communes</p> <ul style="list-style-type: none"> — Berliste — Berzovia — Bocsa — Ciudanovita — Doclin — Dognecea — Forotic — Goruia — Gradinari — Lupac — Maureni — Ocna de fier 	1.12.2024 – 30.12.2024

	<ul style="list-style-type: none">— Oravita— Racasdia— Ramna— Ticvanu mare— Varadia— Vermes— Vrani	
--	--	--
